



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Senato della Repubblica

6^a Commissione Finanze e tesoro

Audizione

“Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese” (ATTO SENATO N. 161)

“Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici” (ATTO SENATO N. 162)

“Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente” (ATTO SENATO N. 163)

Roma, 19 maggio 2015

Sommario

1. Premessa	3
2. I decreti delegati attesi dalle piccole e medie imprese.....	4
3. ATTO SENATO N. 161 - “Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”	15
4. ATTO SENATO N. 162 - “Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”	17
5. ATTO SENATO N. 163 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”	22

1. Premessa

Sotto il profilo di carattere generale, R.E TE. Imprese Italia ritiene che la tempistica con cui, sino ad ora, sono stati approvati gli schemi dei decreti legislativi relativi all'attuazione della legge delega per la riforma del sistema tributario (legge 11 marzo 2014, n. 23), non colga, ancora una volta, la necessità di dare concrete risposte ad un sistema imprenditoriale che vede nella micro e piccola impresa il suo asse portante.

Ad accezione del c.d. decreto semplificazioni (cfr, D.Lgs 21 novembre 2014, n. 175), il quale è intervenuto per ridurre la “pressione burocratica” che grava, in generale, su tutte le imprese, gli altri decreti fin qui emanati, sicuramente non intervengono sui nodi principali riguardanti, le piccole imprese, rappresentati da una combinazione esplosiva fatta di elevata pressione fiscale ed elevati oneri amministrativi. Pressione fiscale ed oneri amministrativi che per le piccole imprese, conviene sottolinearlo, sono relativamente più pesanti.

Mancano all'appello misure tese a ridurre una pressione fiscale troppo alta ed iniqua a svantaggio proprio delle piccole imprese personali; a favorire la capitalizzazione delle imprese di minori dimensioni; a modificare, ulteriormente, il sistema di riscossione coattiva dei tributi; a far sì che l'obbligo di pagare le imposte sorga solo in relazione a ricavi effettivamente incassati ed a evitare, infine, di far pagare ingiustamente l'IRAP alle tante piccole imprese individuali ed ai lavoratori autonomi che non hanno un'autonoma organizzazione. Sicuramente, tra le priorità dell'impresa diffusa italiana non vi è l'introduzione del *ruling* internazionale, la definizione dell'abuso di diritto ovvero la *cooperative compliance* che, indubbiamente, possono conferire maggiori certezze in un sistema fiscale farraginoso come l'attuale, ma solo, purtroppo, per una parte molto limitata di imprese di grandi dimensioni.

Serve, invece, abrogare immediatamente lo *split payment* ed il *reverse charge*, che crea tanti danni finanziari alle imprese, in un momento storico nel quale l'equilibrio finanziario rappresenta un elemento importante per agganciare i timidi

segnali di ripresa, come può, la sua mancanza, decretare la morte di un'attività economica.

Peraltro, l'uso obbligatorio e generalizzato della fatturazione elettronica per certificare i corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi verso la Pubblica Amministrazione ovvero la scelta, futura, di aderire al nuovo sistema di fatturazione elettronica tra imprese attraverso il SDI, proposta in uno degli schemi di decreto delegato (atto Senato n. 162), consente una verifica, quasi in tempo reale, del corretto versamento dell'Iva sia nelle operazioni tra imprese che nei confronti della pubblica amministrazione.

2. I decreti delegati attesi dalle piccole e medie imprese

L'auspicio di R.E TE. Imprese Italia è che il Governo proceda in tempi strettissimi all'approvazione dei decreti di attuazione, anche, degli altri principi della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che stanno più a cuore alle piccole e medie imprese, peraltro in parte già indicati nel Piano Nazionale di Riforma (PNR).

Si deve intervenire rapidamente, altrimenti la legge delega per la riforma del sistema fiscale diventerà l'ennesima occasione mancata per dare risposte e speranze per il futuro dell'impresa diffusa.

In particolare, si ritiene sia fondamentale attuare i seguenti principi:

1. coordinamento dei c.d. fondi taglia tasse istituiti con la finalità di redistribuire anche tra le imprese le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione, ovvero dalla riduzione della spesa pubblica (principio sancito dall'articolo 4, comma 3, della legge delega);
2. istituzione dell'Imposta sul Reddito delle Imprese ("IRI"), per dare concreti benefici fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili [principio sancito dall'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge delega];
3. tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il criterio di cassa [principio sancito nell'ambito della riforma dei regimi fiscali dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega];

4. modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 [principio sancito dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega];
5. definizione dei parametri che escludono le piccole imprese ed i professionisti privi dell'“autonoma organizzazione” dalla tassazione IRAP (principio sancito dall'articolo 11, comma 2, della legge delega);
6. riforma delle regole per la determinazione del valore catastale degli immobili basate sui metri quadri ed agganciate periodicamente al valore di mercato degli immobili (principio sancito dall'articolo 2 della legge delega), al fine di ridurre le ingiustificate sperequazioni oggi esistenti, senza che ciò determini, come sancito sempre dalla legge delega, incrementi nella tassazione immobiliare;
7. revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui, a quelli che risultino di scarsa utilità per l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o, comunque, non conformi al principio di proporzionalità [principio sancito dall'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge delega];
8. armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti [principio sancito dall'articolo 12, comma 1, lett. e), della legge delega];
9. riforma del contenzioso tributario e revisione delle sanzioni amministrative e penali-tributarie (principi sanciti dagli articoli 10 ed 8 della legge delega);
10. riforma della riscossione coattiva orientata alla uniformità dei criteri di rateizzazione ora previsti (principio sancito dall'articolo 6, comma 5, della legge delega).

In merito al **primo punto** si deve rilevare che i fondi “taglia tasse” previsti da varie norme sono ben due. Il primo, in ordine di tempo, contenuto nell'articolo 2, comma 36, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, prevede che dal 2014 il gettito riveniente dal contrasto all'evasione, al netto di quello necessario al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluisca in un Fondo per la riduzione strutturale della

pressione fiscale, finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Il secondo fondo - articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) - prevede che tutti i risparmi derivanti dalla “spending review” e quelli derivanti dalla lotta all’evasione fiscale debbano essere utilizzati per ridurre la pressione fiscale, al netto delle somme necessarie per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicando, peraltro, anche i criteri concreti con cui intervenire per ridurre la pressione fiscale.

Nessuno dei due fondi ha trovato, finora, concreta attuazione R.E TE. Imprese Italia si aspetta, pertanto, che l’attuazione dell’articolo 4, comma 3, della legge delega n. 23/2014, possa essere l’occasione per operare un coordinamento fra i due fondi oggi esistenti al fine di consentire una progressiva e generalizzata riduzione della pressione fiscale sulle imprese.

Negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di nuovi adempimenti a carico di imprese e contribuenti introdotti allo specifico scopo di contrasto all’evasione (tra i tanti si pensi a: comunicazioni dei beni ai soci, comunicazioni per operazioni con soggetti ubicati in paesi “black list”, spesometro, reverse charge, split payment, ai quali si aggiungerà, a breve, la fatturazione elettronica “B2B”). Peraltro, l’ampliamento dell’istituto del “reverse charge” sta determinando notevoli incertezze applicative, eventuali errori determinano pesanti sanzioni in capo agli operatori. Al riguardo, in sede di riordino delle sanzioni amministrative previsto dalla Legge delega, occorrerà valutare la possibilità, nelle ipotesi in cui l’imposta sia stata, seppur irregolarmente, versata, di ridurre la sanzione del 3 per cento oggi applicabile come pure di stabilire un tetto massimo al suo ammontare.

R.E TE. Imprese Italia chiede che il Governo proceda, quanto prima, a pubblicare annualmente i dati relativi all’effettivo recupero di evasione, disaggregandoli, oltre che in valore complessivo, anche in relazione a singoli adempimenti o per settori economici. Fino a quando non si giungerà ad una misurazione trasparente dei dati di recupero dell’evasione ed alla loro pubblicazione, non si arriverà mai né a rendere effettivi i due fondi taglia tasse, né a compiere oggettive valutazioni sul rapporto costi-benefici dei singoli adempimenti introdotti con finalità di contrasto

all'evasione (ciò al fine di razionalizzare e semplificare veramente gli adempimenti eliminando quelli che non si sono dimostrati efficaci e che, pertanto, possono essere considerati pletorici).

Oltre al necessario coordinamento occorre, poi, trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, rivendicate nell'ambito di entrambi i Fondi, e le prioritarie esigenze di riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale sulle imprese. In particolare, occorrerebbe creare un unico meccanismo, nel quale, tutte le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale; dalla riduzione della spesa pubblica e dalla revisione delle "tax expenditures", alimentano un solo fondo che ogni anno deve riservare, inderogabilmente, una parte cospicua di queste somme alla riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, secondo i criteri individuati dalla legge di stabilità per il 2014. Solo una piccola parte dovrà essere utilizzata per il perseguimento degli altri obiettivi di finanza pubblica. In altre parole, R.E TE. Imprese Italia ritiene che nei prossimi anni uno degli obiettivi principali di finanza pubblica dovrà essere la riduzione della pressione fiscale che rappresenta un elemento fondamentale per dare competitività al sistema delle imprese e garantire crescita al Paese.

Nell'ambito della riforma dei regimi fiscali (**punto 2**) è prevista l'istituzione di una Imposta sui Redditi delle Imprese (IRI). R.E TE. Imprese Italia ritiene che l'attuazione di questo principio sia essenziale per riconoscere, finalmente, alle piccole imprese personali un'imposta propria con un meccanismo simile a quello previsto per i soggetti IRES. In tal modo, la tassazione diviene neutra rispetto alla natura giuridica dell'ente mettendo l'imprenditore nelle condizioni di organizzarsi nelle forme giuridiche che ritiene più opportune senza vincoli di natura fiscale.

L'istituzione dell'IRI tenderebbe a favorire la capitalizzazione delle imprese in quanto il reddito non prelevato dal titolare o dai soci sconterebbe una tassazione più leggera: la parte prelevata andrebbe ad aliquota progressiva, quella che rimane in azienda sarebbe tassata ad aliquota proporzionale. Ovviamente, in sede di decreto delegato, dovranno essere ricercate modalità applicative improntate a criteri di semplificazione. In particolare, dal momento che l'applicazione dell'IRI

presupporrà la tenuta della contabilità ordinaria, dovrà essere applicata solo previa opzione da parte dei soggetti interessati. In questo modo sarà garantito che la nuova imposta andrà a favorire proprio quelle imprese più strutturate che hanno tutte le potenzialità e la voglia di crescere, raggiungendo a pieno gli obiettivi prefissati dalla legge delega.

Sempre nell'ambito della riforma dei regimi fiscali R.E TE. Imprese Italia (**punto 3**) ritiene che sia imprescindibile andare verso il criterio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa per le imprese personali in contabilità semplificata. In tal modo, per le imprese di minori dimensioni che soffrono i negativi effetti sia dei cronici ritardi di pagamento, sia del *credit crunch*, si avvicinerrebbe il momento del prelievo d'imposta alle concrete disponibilità finanziarie evitando, come del resto già avviene per le attività professionali, esborsi per imposte su proventi non ancora incassati.

Inoltre, la possibilità di determinare il reddito d'impresa con il criterio di cassa renderebbe effettivamente conveniente optare per il regime di liquidazione dell'Iva di cassa, previsto dall'art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Secondo R.E TE. imprese Italia, infatti, fino ad ora, la necessità di dovere, comunque, applicare il criterio di competenza economica per la determinazione del reddito d'impresa, ha reso antieconomico aderire al regime Iva di cassa, dal momento che tale scelta, nei fatti, rendeva obbligatorio tenere una doppia contabilità: il regime di cassa per la liquidazione dell'Iva ed il regime di competenza economica per la determinazione del reddito d'impresa.

Inoltre, si ritiene che il decreto delegato finalizzato alla riforma dei regimi fiscali (**punto 4**), possa essere il veicolo per modificare il nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015 (cfr., articolo 1, commi da 54 e seguenti, della legge n. 190/2014). Il nuovo regime forfetario rischia, infatti, di portare ad un prelievo fiscale più pesante per professionisti e piccole imprese. Il passaggio dalla tassazione ordinaria a quella forfetaria, prevista dalla legge di stabilità 2015, graverà di più sulla maggior parte delle partite Iva. I vantaggi assicurati dalla semplificazione degli adempimenti a professionisti e piccole imprese verrebbero,

infatti, azzerati, in molti casi, dalla tassazione sostitutiva al 15% e da una forfetizzazione dei costi insita nei coefficienti di redditività.

Per dare un concreto beneficio agli imprenditori ed ai lavoratori autonomi che chiedono a gran voce semplificazioni e riduzioni del prelievo fiscale, occorre rivedere verso l'alto le soglie di accesso al regime, al fine di estendere la platea dei beneficiari, nonché ridurre l'aliquota del 15%, al di là della riduzione degli oneri amministrativi. Per reperire le risorse necessarie, si potrebbero rivedere le disposizioni in materia previdenziale, reintroducendo il riferimento, in tutto o in parte, al reddito minimale, mantenendone, invece, l'azzeramento per le sole ipotesi di *startup*. In questo modo, il vantaggio sarebbe tutto tributario ed andrebbe così a colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora sussiste nella tassazione IRPEF tra le diverse categorie di reddito. Inoltre, si eviterebbero disparità di trattamento tra imprese e professionisti, considerato che, questi ultimi, calcolano la contribuzione previdenziale senza far riferimento al reddito minimale. Inoltre, al fine di raggiungere una delle finalità del nuovo regime (emersione di base imponibile in relazione a soggetti che svolgono anche attività di lavoro dipendente o pensionati) andrebbe abrogata la disposizione che limita l'accesso solo a coloro per i quali il reddito d'impresa è prevalente rispetto a quello di pensione o di lavoro dipendente.

Sempre nell'ambito della riforma dei regimi fiscali **(punto 5)** è fondamentale, inoltre, dare attuazione al principio di delega (principio sancito dall'articolo 11, comma 2, delle legge delega) che richiede di definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di diritto abbia ormai sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso. E' una situazione di dubbio che deve essere dissipata al più presto.

R.E TE. Imprese Italia ritiene utile la revisione del catasto che superi l'attuale sistema basato su categorie e classi catastali e che tenda a correlare il valore

dell'immobile od il reddito dello stesso alla localizzazione ed alle caratteristiche dell'edificio **(punto 6)**. Preme subito evidenziare che dall'operazione non possono e non devono scaturire ulteriori aggravii che aumenterebbero il livello, già di per sè molto elevato, della tassazione immobiliare. La "clausola di salvaguardia" prevista nella Legge Delega deve "coprire" non solo la fiscalità relativa alle imposte sui trasferimenti ma, una volta definiti i nuovi livelli di valore, è imprescindibile intervenire sulle aliquote base dell'IMU e della TASI. In pratica, è necessario che il principio espresso nella Legge Delega sia correttamente applicato per evitare aggravii di tassazione ai fini IMU e TASI.

La revisione del catasto, inoltre, essendo un'operazione di "massa" che coinvolgerà l'intero patrimonio edilizio nazionale, dovrà essere effettuata assicurando, nei confronti del contribuente, la massima trasparenza (sia in relazione ai criteri seguiti che ai valori di riferimento che saranno attribuiti agli immobili dallo stesso posseduti) e garantendo, inoltre, procedure rapide e semplificate, anche sotto forma di autotutela, al fine di limitare il ricorso alle Commissioni Tributarie nei casi di erronee valutazioni.

Come, anche, si ritiene siano importanti ulteriori sforzi nella direzione di una sempre più incisiva semplificazione delle disposizioni tributarie **(punto 7)**. In particolare, occorre ridurre in modo sensibile gli obblighi di comunicazione richiesti ai contribuenti che, nei fatti, comportano un vero e proprio trasferimento di oneri amministrativi relativi ai controlli dall'Amministrazione finanziaria alle imprese. Si tratta, peraltro, di obblighi di comunicazione che incidono solo sulle imprese "conosciute" dal Fisco senza nessuna concreta possibilità di recuperare gettito a carico degli evasori totali. Si tratta, pertanto, di una selezione inversa a vantaggio degli evasori totali. Da questo punto di vista il decreto sulla fatturazione elettronica inverte, correttamente, l'errata tendenza sino ad ora seguita. Tuttavia, R.E TE. Imprese Italia, come già anticipato, ritiene che una corretta attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge delega, debba andare oltre le semplificazioni già disposte con il D.Lgs n. 175/2014, e condurre ad una norma programmatica che, al fine di contemperare gli interessi dell'Erario con gli interessi del sistema produttivo, obblighi, sia *ex-ante* che *ex-post*, ad una

valutazione dell'efficacia degli adempimenti fiscali posti a carico delle imprese, ponendo in essere una vera e propria analisi costi-benefici, evitando la stratificazione di adempimenti la cui introduzione è quasi sempre giustificata dal contrasto all'evasione. Gli obblighi di comunicazione dei contribuenti devono rimanere solo dopo la loro dimostrata efficacia nella lotta all'evasione fiscale. È necessario, in altri termini, impedire che i controlli fiscali si trasformino in maggiori oneri per i contribuenti, senza che sia posta in essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi provvedimenti. Negli ultimi anni si è assistito, in assenza di verifica, ad un proliferare di nuovi adempimenti.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, per far ripartire il Paese, sia importante agevolare e stimolare i giovani che vogliono mettersi in proprio senza sottostare all'enorme peso dell'imposizione **(punto 8)**. Se per trasferire un'azienda del valore di 500.000 euro che comprende un immobile strumentale di 300.000 euro, tra cedente e cessionario, devono essere versati 81.000 euro di imposte più le spese notarili, nessuno venderà e nessuno acquisterà. Proprio per questo è importante dare attuazione al principio sancito dall'articolo 12, comma 1, lett. e), della legge n. 23/2014, per intervenire sulla tassazione applicata sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione d'azienda a titolo oneroso. Molto spesso, infatti, gli imprenditori non hanno dei figli, un coniuge o, comunque, dei parenti a cui cedere l'azienda a titolo gratuito. Al contempo, esistono molti soggetti che vogliono provare ad entrare nel mondo dell'imprenditoria ed intendono acquistare un'azienda sul mercato. Azienda che molto spesso è quella per cui hanno lavorato come dipendenti o collaboratori per tanti anni. Tuttavia, l'enorme esborso finanziario dovuto alla tassazione della plusvalenza d'azienda ai fini delle imposte dirette, connessa sia alla presenza degli immobili sia alla presenza di un avviamento, unitamente all'imposizione indiretta (imposta di registro ed ipotecarie e catastali) che grava sugli acquirenti, scoraggiano questi trasferimenti. Gli imprenditori preferiscono aspettare la norma che consenta loro di far uscire i beni immobili dall'impresa con una tassa minima, per poi cederli fuori dal regime d'impresa, senza la tassazione della plusvalenza.

Occorre rompere questo circuito vizioso creando le premesse per aumentare ed agevolare la mobilità delle aziende. Al pari occorre evitare che sul mercato permangano delle aziende che, sebbene abbiano delle potenzialità inesprese, siano gestite da imprenditori non più motivati che non cessano l'attività solo per non pagare le tasse connesse all'incremento del valore degli immobili o sull'avviamento. Secondo R.E TE. Imprese Italia il principio per raggiungere questo importante obiettivo è previsto nella legge delega che estende alle cessioni a titolo oneroso, ove possibile, il regime di neutralità fiscale riconosciuto nelle ipotesi di conferimento d'azienda.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che non ci possa essere certezza del diritto senza un "processo tributario" rapido ed efficiente (**punto 9**). A tal fine, viene vista con favore la revisione del contenzioso volta a rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente. Al riguardo, giudizi positivi si esprimono sull'estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello ed al giudizio di revocazione nonché sull'introduzione di misure che consentano una più rapida definizione delle controversie di competenza delle commissioni tributarie mediante l'utilizzo di procedure stragiudiziali di definizione delle liti di modesta entità, con l'obiettivo di ridurre i casi pendenti. In questo senso, al fine di rafforzare gli istituti deflativi del contenzioso, sarebbe opportuno prevedere una forma di contraddittorio preventivo obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente anche nei casi in cui l'azione accertativa ha già trovato esito in un atto esecutivo.

E' rilevante, in particolare, dare attuazione al principio sancito dall'articolo 10, comma 1, n. 3), della legge delega, al fine di ridurre gli oneri sostenuti dalle imprese per la tutela davanti alle commissioni tributarie. Si ritiene sia importante, infatti, incrementare le soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente ed ampliare il novero dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie riaprendo le liste ora bloccate come pure ammettendo alla difesa anche altri soggetti adeguatamente certificati. L'aumento dei soggetti che possono difendere i contribuenti dinnanzi alle commissioni tributarie, infatti, R.E.T.E. Imprese Italia, ritiene possa nel tempo,

contribuire a ridurre sensibilmente i costi della difesa tributaria per le imprese, nonché a migliorare anche il livello della tutela dei medesimi contribuenti.

Il perdurare della crisi economica e finanziaria sta creando non solo a tantissimi contribuenti ma, in particolare, a tantissimi piccoli imprenditori difficoltà enormi nel pagamento dei tributi (sia erariali che locali). Da questo punto di vista i recenti interventi tesi ad aumentare il periodo di rateazione delle cartelle esattoriali sono stati sicuramente positivi. Tuttavia, R.E TE. Imprese Italia, ritiene sia necessario intervenire ulteriormente sul sistema di riscossione coattiva dei tributi, ed attuare il principio indicato dall'articolo 6, comma 5, delle legge delega. In particolare, occorre, urgentemente, razionalizzare ed omogeneizzare le varie possibilità di rateizzazione a fronte di cartelle esattoriali, ovvero, a fronte di accertamenti con adesione, o di acquiescenza, o di pagamento dovuto nei confronti di qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria o locale.

Va, inoltre, valutata l'ipotesi di allungare fino a 10 anni (attualmente il periodo è fermo a 5 anni con rate trimestrali), il periodo di rateizzazione dei debiti emergenti dai c.d. "avvisi bonari", quando il debito complessivo sia di importo cospicuo.

Occorre dare un po' di ossigeno alle tante imprese che sfiancate da 7 anni di crisi economica, non sono riuscite e non riescono ad onorare, puntualmente, tutti i debiti fiscali, e non vogliono entrare nel sommerso. Occorre ribadire che l'estensione della rateizzazione si renda applicabile solamente per gli omessi versamenti di tributi, puntualmente, indicati nelle dichiarazioni annuali.

Proprio sulla base del principio fissato dalla legge delega, occorre evitare di obbligare le imprese a scontare le più pesanti sanzioni previste in caso di emissione del ruolo, per arrivare alla rateizzazione straordinaria in 120 rate mensili (10 anni), prevista solo per i debiti consegnati per la riscossione ad Equitalia (cfr., articolo 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602/1973).

Le medesime considerazioni di cui sopra inducono poi R.E TE. Imprese Italia a segnalare le difficoltà di tante piccole e medie imprese sia nell'adempimento del pagamento dei saldi delle imposte nel mese di giugno sia nel pagamento del secondo acconto delle imposte a fine novembre.

Nel primo caso, ossia il pagamento del saldo e dei primi acconti di giugno, R.E TE. Imprese Italia deve, anche quest'anno, segnalare il grave ritardo del termine entro il quale SOGEL, per conto dell'Agenzia delle entrate, mette a disposizione delle software houses la versione di GERICO (il programma indispensabile alle imprese per testare, prima dell'effettuazione dei versamenti d'imposta, la congruità dei loro ricavi agli studi di settore, tenendo anche conto dei correttivi istituiti per la crisi economica). E' di tutta evidenza che questo ritardo, oltre a non favorire la *compliance*, ossia l'adeguamento spontaneo agli studi di settore da parte delle imprese, produce effetti negativi in termini di gettito (proprio per tale mancato adeguamento) e crea enormi difficoltà non solo alle associazioni di categoria ma a tutti gli intermediari fiscali per una corretta programmazione ed esecuzione dei versamenti d'imposta. Si chiede, pertanto, al fine di evitare che ogni anno si debba ricorrere alla proroga del termine di versamento delle imposte per le imprese soggette agli studi di settore (proroga che, se concessa con apposito DPCM non può essere superiore a 20 giorni e, di solito, viene comunicata solo a ridosso della scadenza aggravando in tal modo il disagio dei contribuenti e dei loro intermediari fiscali), di istituire il principio secondo il quale se, entro la data del 16 del mese di maggio di ciascun anno (un mese prima della scadenza dei versamenti dei saldi e dei primi acconti d'imposta), le software houses non sono in grado di immettere sul mercato prodotti informatici aggiornati, la data di scadenza del 16 giugno slitta automaticamente del tempo necessario affinché, fra queste ultime due date, vi sia un lasso di tempo pari ad un mese.

Infine, nel secondo caso, ossia il pagamento del secondo acconto delle imposte a fine novembre, R.E TE. Imprese Italia evidenzia la difficoltà che tante piccole e medie imprese hanno nel procedere regolarmente a questo pagamento (tanto è vero che molti riducono i versamenti dovuti rischiando così le sanzioni, oppure devono indebitarsi con il sistema bancario per poter pagare) per due ordini di fattori: l'impossibilità, nel caso del secondo acconto delle imposte, di poter accedere al beneficio della rateizzazione delle imposte previsto per i versamenti del saldo e del primo acconto, e, in secondo luogo, gli ulteriori obblighi che di lì a

pochi giorni portano al versamento dell'IVA periodica, dell'acconto IVA, del saldo IMU/TASI e al pagamento delle tredicesime al personale.

R.E TE. Imprese Italia chiede, quindi, di valutare l'ipotesi di introdurre forme di rateizzazione dei secondi acconti (previo aggravio d'interessi) che permettano il pagamento anche oltre la fine dell'anno solare: l'impatto sui conti pubblici sarebbe in tal caso limitato al solo primo anno di applicazione dato che il versamento andrebbe comunque eseguito nell'anno solare successivo. In alternativa, si potrebbe valutare la concessione della facoltà di anticipare il pagamento dei secondi acconti, anche in forma rateizzata non oltre il termine oggi previsto, mediante attualizzazione del versamento al medesimo tasso di interesse previsto in caso di ritardo di pagamento.

3. ATTO SENATO N. 161 - "Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese"

E' ormai assodato che la mancanza di certezza in ambito fiscale è uno dei principali problemi del nostro Paese. La complessità dell'ordinamento tributario e, quindi, delle diverse possibili interpretazioni delle norme, disincentiva, sia gli imprenditori italiani sia quelli non residenti, ad investire nel nostro Paese.

Questa incertezza interpretativa può, infatti, portare all'applicazione di pesanti sanzioni, per la sola colpa di avere seguito i consigli di un consulente fiscale che interpreta una norma in modo diverso rispetto all'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, R.E TE. Imprese Italia, giudica positivamente le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, che vanno nella direzione di dare tranquillità in ambito fiscale alle imprese italiane che svolgono attività internazionale come anche alle imprese che intendono effettuare investimenti rilevanti nel nostro Paese, tramite specifici accordi preventivi con l'Agenzia delle Entrate, sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie applicabili nei casi specifici.

Sono importanti anche tutte le altre disposizioni che mirano a risolvere problemi interpretativi specifici in ambito fiscale legati all'attività svolta all'estero ovvero all'attività effettuata da soggetti esteri nel nostro Paese.

Al pari R.E TE. Imprese Italia giudica con favore, le disposizioni del decreto che rendono ancora più agile la deduzione di crediti divenuti inesigibili, facendo riferimento, nei fatti, ai requisiti previsti dai principi contabili.

E' stato importante anche consentire la deduzione delle spese od i componenti negativi di reddito emergenti da operazioni effettuate con soggetti residenti in paesi inclusi nella "black list", nei limiti del loro valore normale. Si potrebbe cogliere l'occasione per intervenire nuovamente sull'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con questi soggetti, per affiancare all'attuale limite di importo annuale di operazioni effettuate (10.000 euro globali fra acquisti e vendite) anche un limite di importo minimo per singola operazione al di sotto del quale non scatti l'obbligo di comunicazione. In questo modo si eviterebbe di dover comunicare anche l'acquisto di un software di pochi euro, solo perché viene effettuato successivamente al superamento del limite annuale attualmente previsto.

Fondamentale anche la norma interpretativa che chiarisce l'impossibilità di fondare la rettifica della plusvalenza emergente dalla cessione di un immobile ovvero dell'avviamento per la cessione di un'azienda, facendo riferimento esclusivamente ai criteri di valutazione dell'immobile o dell'azienda previsti ai fini dell'imposta di registro.

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, seguendo lo stesso spirito, occorre prevedere una norma interpretativa tesa a chiarire che non devono essere applicate sanzioni su errori concernenti la competenza economica dei componenti positivi o negativi di reddito che non arrecano pregiudizi per l'Erario. Ci si riferisce, in particolare, agli errori sulla competenza economica che determinano l'anticipazione della tassazione di redditi attraverso l'anticipazione della imputazione di ricavi ovvero la posticipazione di imputazione di costi.

4. ATTO SENATO N. 162 - “Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”

Lo schema di decreto sulla fatturazione elettronica, nella versione proposta, può determinare una immediata riduzione di oneri amministrativi sia per le grandi imprese che per le piccole e medie imprese. R.E TE. Imprese Italia, in particolare, ritiene che il decreto delegato, approvato in via preliminare dal Governo, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, rappresenti un importante cambio di paradigma: chi adotta per libera scelta i nuovi strumenti (fatturazione elettronica fra privati e trasmissione telematica dei corrispettivi), infatti, vedrà ridotti gli oneri amministrativi e contabili come, pure, vedrà garantita la possibilità di accedere ad un sistema di fatturazione elettronica completamente gratuito.

Preme evidenziare le sostanziali differenze gestionali che esistono fra le imprese di maggiori dimensioni e le micro e piccole imprese. Nella grande impresa, gli oneri amministrativo/fiscali connessi con la fatturazione sono, di regola, assolti mediante l'adozione di servizi interni di fatturazione, integrati con la contabilità, che permettono, inoltre, la gestione del magazzino. Pertanto, l'uso generalizzato della fatturazione elettronica sia attiva (verso i clienti), sia passiva (dai propri fornitori) consente loro di gestire in modo pressoché automatico gran parte del sistema informativo interno: gestione di magazzino, compilazione dei registri contabili, invio delle fatture al settore bancario, ad esempio per la procedura di riscossione ovvero degli anticipi su fatture, fino alla compilazione della dichiarazione annuale IVA. Inoltre, quando si emettono e si ricevono migliaia di fatture all'anno, i costi derivanti dalla conservazione sostitutiva delle fatture, dei registri contabili ovvero delle dichiarazioni annuali, diventano irrisori e, sicuramente, molto più contenuti rispetto a quelli sostenuti per la carta, il toner, la raccomandata per l'invio delle fatture e, non da ultimo, degli spazi in cui conservare per 10 anni tutta la documentazione avente rilevanza sotto il profilo fiscale nonché civilistico.

Al contrario, nelle piccole imprese, la tenuta della contabilità e, spesso, anche la semplice compilazione delle fatture, è esternalizzata ad intermediari, per evidenti esigenze di economicità. In questo caso, pertanto, il costo del passaggio alla fatturazione elettronica può rappresentare un ulteriore onere: il costo per l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle poche fatture emesse, diventa, infatti, relativamente maggiore. Inoltre, questo costo aggiuntivo non trova una compensazione nei risparmi connessi alla gestione automatizzata del sistema informativo interno di cui, spesso, le piccole imprese sono prive come, pure, i documenti contabili, considerate le ridotte dimensioni, non richiedono ampi spazi per la loro conservazione.

Per i motivi sopra esposti, R.E TE. Imprese Italia ha da sempre sostenuto che per la piccola impresa è fondamentale che la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica rappresentino una libera scelta a fronte della quale vengano ridotti gli adempimenti burocratici e comunicativi (principio espressamente previsto nella legge delega) come pure va garantito un sistema completamente gratuito per l'emissione, la trasmissione e la conservazione della fatture elettroniche.

Proprio su quest'ultimo punto in particolare, il decreto (articolo 1), indica chiaramente che *“Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze”*, dovrà essere messo a disposizione un sistema di generazione, trasmissione e conservazione completamente gratuito per qualsiasi fattura elettronica emessa. In proposito R.E TE. Imprese Italia, ritiene importante che le categorie di contribuenti vengano individuate in base ad un criterio dimensionale legato, ad esempio, all'ammontare del fatturato e che, inoltre, venga previsto che l'emanazione del decreto avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria (non limitando questa consultazione al solo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate), coinvolgimento necessario al fine di meglio individuare i soggetti che hanno la reale necessità di utilizzo di un servizio completamente gratuito di fatturazione elettronica.

R.E TE. Imprese Italia è ben consapevole che il futuro, anche non troppo lontano, è quello della fatturazione elettronica. Al riguardo, usando una metafora, l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, allo stesso modo, l'età della carta non finirà perché finirà la carta. La variabile, pertanto, non è il se si arriverà ad un utilizzo generalizzato dei sistemi di fatturazione integrati, necessariamente, con i sistemi di tenuta della contabilità, , bensì "il come" ed "il quando". Ad avviso di R.E TE. Imprese Italia, la scelta di portare tutti, progressivamente, alla fatturazione elettronica senza imporla, ma rendendo evidente e percettibile la riduzione di oneri amministrativi e contabili conseguenti all'adozione della scelta rappresenta la via giusta.

Proprio per giungere quanto prima ad una generalizzata adozione dei nuovi sistemi di certificazione dei corrispettivi e trasmissione telematica degli stessi in tempo reale, R.E TE. Imprese Italia è dell'avviso che debbano essere previsti ulteriori elementi che possono incentivare il processo.

In primo luogo occorre che la scelta dell'adozione della trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2) sia sostenuta attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta che riesca a coprire i costi necessari per l'adeguamento tecnologico e dei connessi servizi informatici dei registratori di cassa ovvero per l'acquisizione di nuovi strumenti da parte di soggetti che, sino ad ora, non erano obbligati all'emissione dello scontrino fiscale per la certificazione dei corrispettivi.

Per quanto concerne l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti che effettuano distribuzione di beni tramite distributori automatici, non progettati, fino ad ora, per svolgere funzioni di controllo fiscale, è auspicabile avvenga senza prevedere l'inserimento, all'interno dei distributori medesimi, di ulteriori dispositivi per la rilevazione dei predetti dati, che comporterebbe costi sproporzionati, se non insostenibili, per gli operatori del settore. Per questa ragione il decreto dovrebbe indicare che l'invio telematico dei corrispettivi, da parte degli operatori del *vending*, avverrà con modalità compatibili con le tecnologie proprie dei distributori automatici. Dal momento che per questi soggetti la trasmissione telematica dei corrispettivi, come già detto, costituisce un obbligo, diventa fondamentale la previsione di un credito d'imposta per rendere

meno gravoso l'impegno finanziario di coloro che, obbligatoriamente, dovranno adeguare gli strumenti tecnologici per assolvere il nuovo adempimento.

Inoltre, pur apprezzando la perdita della valenza fiscale dello scontrino o della ricevuta fiscale, in concomitanza della scelta di aderire al sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi, R.E TE. Imprese Italia ritiene che debba essere colta l'occasione per evitare pesanti sanzioni amministrative, anche di natura accessoria, per la mancata memorizzazione o trasmissione di transazioni di ridotto ammontare. In particolare, ritiene che la sospensione temporanea dell'attività possa essere disposta solamente con riferimento a violazioni che superano un determinato importo di corrispettivo non memorizzato o/e non trasmesso.

Da ultimo, per quanto attiene alla trasmissione telematica dei corrispettivi, R.E TE. Imprese Italia, considerato che tale adempimento non necessita dei rilevanti adeguamenti tecnologici previsti per la fatturazione elettronica (si pensi solo all'obbligo, da parte dell'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche), ma di adeguamenti tecnologici, sia in termini di "beni" che di appositi "servizi", già esistenti sul mercato anche a prezzi non eccessivamente elevati, ritiene possibile anticipare di un anno il termine del 1° gennaio 2017 facendo decorrere la facoltà di cui all'articolo 2 del decreto al 1° gennaio 2016.

R.E TE. Imprese Italia, ritiene, anche, che, proprio per arrivare quanto prima ad un uso generalizzato del sistema di fatturazione elettronica, il sistema incentivante per chi sceglie di aderire alla fatturazione elettronica generalizzata ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi, possa e debba essere migliorato (articolo 3). In particolare, ritiene che, oltre agli esoneri già previsti debbano essere eliminati anche i seguenti obblighi:

- a. comunicazione delle dichiarazioni d'intento emesse da parte degli esportatori abituali;
- b. comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti effettuati;
- c. di adozione del *reverse charge* per l'individuazione del soggetto debitore dell'Iva;

- d. apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva e delle imposte sui redditi di importo superiore a 15.000 euro;
- e. comunicazione delle operazioni di acquisto, senza applicazione dell'IVA, presso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Inoltre, R.E TE. Imprese Italia ritiene che occorra ridurre il periodo di prescrizione dell'accertamento di un anno senza legare tale agevolazione alla tracciabilità dei pagamenti che sarà individuata con successivo decreto legislativo. In merito alla tracciabilità dei pagamenti va valutata, per chi rispetterà i criteri che saranno individuati, anche la previsione di un criterio specifico nella formazione delle liste selettive dell'Agenzia delle Entrate per i controlli, così, peraltro, come già avvenuto, ai fini degli studi di settore, per i soggetti che effettuano lavorazioni conto terzi per più del 90% (cfr., articolo 37, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973).

Infine, con riferimento allo specifico regime previsto per specifiche categorie di soggetti orientato alla eliminazione degli obblighi di registrazione e di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 4), R.E TE. Imprese Italia, pur apprezzando gli intenti, ritiene che possa condurre ad una riduzione apprezzabile di oneri amministrativi, solamente per alcune ridottissime categorie di contribuenti. Infatti, considerato il livello di complicazione delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, per la liquidazione del tributo, non basta la conoscenza dei soli elementi inclusi nelle fatture, occorrono molte altre informazioni che ineriscono direttamente allo svolgimento dell'attività, ad esempio, l'inerenza di determinati acquisti, l'utilizzo promiscuo di acquisti per attività che prevedono operazioni esenti e per attività imponibili, eccetera. Inoltre, tutti i soggetti che si trovano in contabilità semplificata, sono obbligati ad indicare nei registri Iva elementi che attengono anche alla determinazione del reddito. Per tali soggetti, la necessità di indicare anche questi elementi nei registri Iva, impedisce loro di avere un effettivo esonero nella compilazione dei registri Iva. Per le microimprese la riduzione degli oneri burocratici non può prescindere anche da una reale semplificazione normativa.

5. ATTO SENATO N. 163 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”

R.E TE. Imprese Italia condivide la necessità di disciplinare in maniera chiara l'abuso del diritto e, a tal fine, appaiono aderenti a tale esigenza i principi della legge delega attuati. E' indispensabile dare certezza ai comportamenti degli operatori che devono essere messi nella possibilità di conoscere preventivamente quali siano le condotte ammissibili. Appare anche rispondente a principi di civiltà giuridica quello di imporre l'onere della prova del disegno abusivo a carico dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, appare fondamentale che la norma abbia preso atto che l'impresa che intende raggiungere concretamente un nuovo assetto organizzativo per migliorare le performance economiche e/o finanziarie, possa seguire la via fiscale più economica. In altre parole è apprezzata la chiara distinzione tra abuso del diritto e legittimo risparmio d'imposta.

Va nella direzione di dare maggiore certezza al diritto anche la norma che per rendere efficace il raddoppio dei termini per l'accertamento, impone che la denuncia dell'Amministrazione finanziaria alla Procura della Repubblica della comunicazione di avviso di reato fiscale, debba avvenire entro i termini di prescrizione ordinariamente previsti.

Il nuovo regime della “cooperative compliance” (articoli 3 e seguenti), nei fatti, è orientato a conferire a pochissime imprese (quelle con fatturato superiore a 10 miliardi di euro), il “bollino” di impresa a basso rischio fiscale. Nelle imprese di queste dimensioni l'evasione fiscale spesso si nasconde dietro procedure inattuate ovvero attraverso interpretazioni errate di disposizioni tributarie; la c.d. evasione da interpretazione. Pertanto, appare particolarmente significativa l'introduzione di un sistema che porti l'impresa a dotarsi di procedure di controllo interno efficaci ed efficienti in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'interpretazione delle ricadute fiscali dei fatti gestionali a maggior rilevanza. Da non sottovalutare anche l'importanza degli effetti che emergono dall'adesione alla “cooperative compliance”; in particolare, la possibilità, in caso di contenzioso, di

pagare le sanzioni solamente alla definitività dell'accertamento, quando nei casi ordinari le sanzioni devono essere pagate già dopo il primo grado di giudizio.

Preme evidenziare che per le piccole imprese un elemento di forte *"compliance"* è rappresentato dagli studi di settore. Il meccanismo degli studi di settore, divenuto nel tempo sempre più affidabile, infatti, ha permesso l'individuazione (imprese congrue, coerenti e normali) dei soggetti a *"basso rischio fiscale"*. Al riguardo, al fine di evitare trattamenti diversificati, R.E TE. Imprese Italia ritiene debba essere valutata la possibilità che per i soggetti congrui, coerenti e normali, che applicano, però, studi di settore per i quali non si rende applicabile il sistema premiale previsto dall'articolo 10 del D.L. n. 201/2011 e l'Agenzia delle entrate ritenga di procedere con un accertamento analitico induttivo, debba essere ridotto l'ammontare delle maggiori imposte iscritte provvisoriamente a ruolo in caso di ricorso alle commissioni tributarie e che la riscossione delle sanzioni, al pari delle imprese che aderiscono alla *"cooperative compliance"*, avvenga solamente ad accertamento definitivo.